

-681



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI TORINO

Sezione prima civile

riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:

RG 377/11  
Rep. cr 1004  
Cron. 1088/11

dott. Mario Griffey	Presidente
dott. Angelo Converso	Consigliere
dott. Giacomo Stalla	Consigliere est.

ha pronunciato la seguente  
**SENTENZA**

- 9 MAG 2011  
uff. est. 1  
aut. 18 Fall.

nel procedimento iscritto al n. 377/2011 RG, avente ad oggetto: reclamo ex art.18 l.fall.  
avverso sentenza dichiarativa di fallimento; udienza di comparizione in camera di consiglio  
del 3.5.11;

promosso da:

~~Piero Marziano~~, in qualità di ex amministratore unico e liquidatore della ~~V&D~~  
~~in liquidazione~~, con sede in ~~D~~; elettivamente domiciliato in ~~T~~, via  
~~T~~, presso lo studio dell'avvocato ~~M~~ ~~T~~ ~~Q~~; rappresentato e difeso  
in giudizio, per procura speciale a margine del reclamo, dagli avvocati ~~G~~ ~~R~~ e  
~~M~~ ~~B~~ di ~~N~~;

1+  
i fallimentari

Parte reclamante

nei confronti di:

~~Fallimento V&D~~ ~~in liquidazione~~, in persona del curatore dott. ~~G~~  
~~C~~;

**Parte convenuta, non comparsa**

e di:

**M. M.** creditore istante;

**Parte convenuta, non comparsa**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI  
Per parte reclamante**

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

in via preliminare e/o pregiudiziale, e per quanto possa occorrere anche nel merito,

accertare e dichiarare la erronea applicazione dell'articolo 15 legge fallimentare per le

causali come dedotte in narrativa in punto di facoltà di abbreviazione dei termini di

comparizione; per l'effetto riformare integralmente e/o annullare e/o revocare la qui

reclamata sentenza n.2/2011, revocando il fallimento della V. & D. in

liquidazione, disponendo ogni più opportuno provvedimento;

nel merito, accertare e dichiarare la non assoggettabilità a fallimento della società V. &

D. in liquidazione per i motivi e le causali tutte dedotte in narrativa;

conseguentemente riformare integralmente la sentenza qui reclamata revocandosi il

fallimento, disponendo ogni più opportuno provvedimento;

in via istruttoria, ammettersi prova per testi su tutte le circostanze che precedono e sui  
seguenti capitoli di prova (1- 17).

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

**In fatto e diritto**

§ 1. Con sentenza n.2 del 20.1.2011, notificata il 1<sup>a</sup> febbraio 2011, il Tribunale di Novara  
dichiarava - su istanza del creditore M. M. - il fallimento della 'V. & D.  
in liquidazione', con sede in D. ( ), Via S. avente ad oggetto la  
compravendita di immobili e l'esecuzione di opere edili in genere.

Rilevava il Tribunale che: - la società debitrice era stata ritualmente convocata ex articolo 15 legge fallimentare; - la dichiarazione di fallimento non era nella specie preclusa dal disposto di cui all'articolo 10 legge fallimentare, atteso che la cancellazione dal registro delle imprese della società (ancorché richiesta il 21 dicembre 2009) era stata iscritta nel registro delle imprese in data 10 febbraio 2010; né il debitore era ammesso a dimostrare che l'impresa era di fatto cessata anteriormente alla sua cancellazione formale; - la società debitrice non aveva provato, ex art.1, 2° co., l.fall., il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di esenzione dal fallimento nei tre esercizi antecedenti alla presentazione

dell'istanza di fallimento ('09, '08, '07) non avendo, in particolare, depositato il bilancio al 31 dicembre 2008 "ma unicamente il Modello Unico, *con ciò non assolvendo l'onere probatorio gravante sulla medesima*"; ciò sul presupposto che fosse preclusa alle società di capitali, in quanto tenute all'obbligo di deposito dei bilanci, la possibilità di fornire la prova in questione attraverso documentazione diversa da questi ultimi; - per quanto

contestato, il credito posto a base dell'istanza di fallimento del M. (€ 40.132,15) era portato da un titolo immediatamente esecutivo (sentenza di condanna del Tribunale di Novara, Sezione Distaccata di Borgomanero, 21 giugno 2010); - pacifico era il superamento della soglia debitoria di € 30.000 di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 legge fallimentare.

§ 2. Con ricorso depositato il 2 marzo 2011, M. P. - in qualità di ex amministratore unico e liquidatore della 'V. & D. in liquidazione' - proponeva reclamo ex articolo 18 l.fall. avverso tale sentenza dichiarativa, per i seguenti motivi: 1. violazione dell'articolo 15 legge fallimentare poiché, nella specie, l'abbreviazione dei termini di cui al terzo e quarto comma dell'articolo in questione (da 15 a 7 giorni) era stata disposta - non dal Presidente del Tribunale ma dal giudice relatore - in assenza di 'particolari ragioni di urgenza' (il decreto di comparizione era stato notificato il 3 gennaio 2011, con termine in pari data per il deposito della documentazione patrimoniale richiesta);

2. erronea esclusione dell'avvenuta prova del possesso congiunto dei requisiti dimensionali di esenzione, posto che: - il bilancio al 31 dicembre 2008, puntualmente redatto, non era stato depositato presso il registro delle imprese per un mero disguido interno alla società; - nondimeno, non vi erano ragioni perché gli stessi elementi economici e patrimoniali non potessero essere comprovati mediante il Modello Unico '09 per l'anno '08 (quadro RS); - dalle risultanze in atti emergeva come la società (di fatto inattiva dal 28 dicembre 2005 e posta in liquidazione il 9 marzo 2006) avesse avuto negli ultimi tre esercizi un attivo patrimoniale inferiore a € 300.000,00 (€ 3785,00 nel 2007; €

213,00 nel 2008; € 213,47 nel 2009), e ricavi lordi inferiori ad euro 200.000,00 (€ zero in tutti e tre gli esercizi considerati); - quanto all'ammontare dei debiti, le uniche posizioni debitorie (entrambe contestate) erano quella del creditore istante M. (per il suddetto importo di € 40.182,15) e dell'Agenzia delle Entrate di Novara (per € 282.735,76 a titolo di Iva, Ires ed Irap); quest'ultima, portata da una cartella esattoriale notificata il 24 agosto

2010 e dalla società tempestivamente impugnata avanti alla Commissione Tributaria Provinciale; dunque, per importo complessivamente inferiore alla soglia di € 500.000; 3. omessa considerazione del fatto che il credito del M. era portato da un titolo giudiziale non ancora definitivo, ed era stato fondatamente contestato dalla società per le ragioni già ampiamente svolte nel giudizio di merito (nel quale la società aveva negato di essere ancora debitrice della somma residua di € 25.882,82 a preteso titolo di restituzione di acconto/caparra confirmatoria in relazione ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare ineseguito del 10 maggio 99, dal momento che il M. aveva comprovatamente accettato di imputare tale somma quale investimento ovvero compartecipazione all'esito economico della società stessa); 4. indipendentemente dalla possibilità per il debitore di provare una data di cessazione dell'attività antecedente a quella risultante dalla formale cancellazione presso il registro delle imprese, il Tribunale non aveva considerato che - nella specie - l'istanza di cancellazione era stata presentata

fin dal 5 ottobre 2009, ed aveva avuto esecuzione il 21 dicembre 2009, come attestato dallo stesso Ufficio del Registro delle Imprese (doc.15), con dicitura "Atto 21 dicembre 2009 evaso"; il che precludeva, ex articolo 10 legge fallimentare, la sua dichiarazione di fallimento oltre l'anno.

Chiedeva pertanto - previa offerta di prova testimoniale sulle circostanze così esposte - la revoca della sentenza dichiarativa.

All'udienza odierna, nessuno compariva per il Fallimento nè per il creditore istante M█████; entrambi regolarmente citati.

§ 3.1 Si ritiene che il reclamo debba trovare accoglimento sotto il profilo - assorbente di ogni altra censura - dell'effettivo raggiungimento della prova del mancato superamento delle soglie dimensionali di fallibilità di cui all'articolo 1, secondo comma, legge fallimentare.

E' noto che l'attuale formulazione della disposizione testè citata, invertendo la soluzione adottata dal decreto legislativo 5/06 e risolvendo i dubbi interpretativi insorti sulla base di quest'ultima disciplina, ha riaffermato la regola generale della sottoponibilità a fallimento degli imprenditori commerciali diversi dagli enti pubblici; l'esenzione dal fallimento, per contro, rappresenta - nell'attuale normativa - una deroga a tale regola generale.

Ne consegue che l'insussistenza dei parametri dimensionali assume oggi la tipica valenza di elemento impeditivo della fattispecie di fallibilità, la cui dimostrazione viene posta, in quanto tale, ad onere del debitore convenuto.

Questa soluzione, oltre a rispondere all'esigenza pratica di far sì che la prova del mancato superamento dei livelli dimensionali di fallibilità venga accollata alla parte processuale che meglio sia in grado di fornirla perché nel possesso dei dati e della documentazione economico-patrimoniale che direttamente la riguardano (c.d. principio di "vicinanza della prova"), si fonda anche su un dato strettamente letterale; posto che il secondo comma dell'articolo in esame esonera dalla dichiarazione di fallimento gli

imprenditori commerciali "i quali dimostrino" il mancato superamento delle soglie legali, così da testualmente individuare un vero e proprio onere della prova a carico del debitore.

L'opzione normativa così delineata è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.198/2009, ed ha trovato ormai plurime conferme giurisprudenziali (Cass.15.11.2010 n.23052; Cass.28.5.10 n.13086 ed altre).

Quanto all'oggetto di tale prova, è sempre la norma qui in considerazione a prevedere che l'esenzione da fallimento sia subordinata alla dimostrazione della sussistenza nel caso concreto non già di uno soltanto dei requisiti dimensionali indicati nel 2° co. sub a) (attivo

patrimoniale annuo nell'ultimo triennio di esercizio non superiore ad € 300.000), b) (ricavi lordi annui nell'ultimo triennio di esercizio non superiori ad € 200.000) e c) (ammontare dei debiti, anche non scaduti, non superiore ad € 500.000), bensì di tutti e tre insieme questi requisiti, là dove viene fatto espressamente carico al debitore di provare il "possesso congiunto" dei parametri estativi. Dal che si evince che la mancata dimostrazione da parte

del debitore della sussistenza anche soltanto di uno dei tre parametri in questione vale di per sé ad escludere la sua esenzione da fallimento (in tal senso, oltre alla giurisprudenza già cit., Cass.15.5.09 n.11309).

§ 3.2 Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, si rileva come la prova del mancato superamento di tali soglie dimensionali, nel triennio antecedente l'anno di presentazione dell'istanza di fallimento (2010), sia effettivamente evincibile dai bilanci e dall'altra documentazione in atti.

Dai bilanci 2007 e 2009, in particolare, risulta un attivo patrimoniale di € 3.785,00 nel 2007, e di € 213,47 nel 2009; i ricavi lordi risultano essere stati pari ad euro zero in entrambi gli esercizi qui considerati.

Per quanto concerne l'esercizio 2008, il Modello Unico inoltrato telematicamente attraverso un intermediario autorizzato - segnala un attivo patrimoniale di € 213,00; con ricavi lordi pari ad euro zero.

Quanto al parametro dell'esposizione debitoria, né dalle risultanze fin qui considerate né da altri elementi di causa, si evince il superamento della soglia di € 500.000,00; al contrario, gli unici debiti sussistenti (peraltro entrambi fatti oggetto di una contestazione giudiziale risalente ad epoca precedente alla presentazione dell'istanza di fallimento) ammontano ad € 322.867,91, di cui € 282.735,76 nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

Il Tribunale ha ritenuto che la situazione economica e patrimoniale così rassegnata non fosse tale da evitare il fallimento, stante il dato formale del mancato deposito del bilancio relativo all'esercizio 2008.

Ferma restando l'oggettività di quest'ultima circostanza (di per sé certamente rilevante su altri piani, non ultimo quello della responsabilità degli amministratori e dei liquidatori per la violazione dell'obbligo legale di deposito), il quadro complessivo della fattispecie concreta induce purtuttavia a ritenere assodata l'effettiva insussistenza dei requisiti dimensionali di fallibilità; di per sé suscettibile di essere dimostrata con ogni mezzo probatorio idoneo allo scopo.

In particolare, la circostanza che anche nell'esercizio 2008 la 'V... e D...' abbia registrato valori patrimoniali ed economici di gran lunga inferiori alle soglie di legge può evincersi dalle risultanze del 'Quadro RS' del Modello Unico '09, (riservato dalla disciplina tributaria alla ricezione dei "dati di bilancio codice civile"); tali risultanze sono inoltre corroborate dal fatto che ci si trova di fronte ad una società posta in liquidazione fin dal 2006 (di fatto inattiva da tempo precedente).

Le stesse appostazioni dei bilanci regolarmente depositati (relativi all'anno precedente ed a quello successivo l'esercizio 'mancante') inducono ad escludere, nell'emersione di parametri di assoluta modestia, che proprio nel corso dell'esercizio (anch'esso di liquidazione) dell'anno 2008 - e soltanto in questo, dal momento che valori inferiori ai limiti legali sono riscontrabili anche con riguardo agli esercizi '05 e '06 - la società abbia

realisticamente potuto porre in essere operazioni tali da esorbitare dalle soglie di riferimento.

Né vi sono elementi per ritenere che, per il solo fatto della mancata appostazione nel bilancio di liquidazione dei due debiti di cui si è poc'anzi dato conto, la società possa essere in realtà gravata da un'esposizione debitoria ulteriore, complessivamente superiore ad € 500.000. Concorrono, ad escludere tale eventualità, le informative negative acquisite nel corso dell'istruttoria prefallimentare circa la pendenza di arretrati Inps, protesti, esecuzioni mobiliari o immobiliari.

A supporto di un simile contesto, già di per sé orientato all'esenzione da fallimento, depone poi ulteriormente l'atteggiamento del creditore istante e dello stesso curatore, i quali, omettendo di costituirsi nel giudizio, non hanno evidentemente inteso confutare la convergenza probatoria degli elementi qui considerati.

Ne segue, in definitiva, la revoca della sentenza dichiarativa.

Quanto alle spese del presente procedimento, se ne ritiene la compensazione, attesa la peculiarità della fattispecie e lo stato di incertezza valutativa di per sé alimentato dal contegno della stessa reclamante.

#### PQM

- *Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;*
- *in accoglimento del reclamo ex art. 18 l.fall.;*
- *revoca il fallimento di V. & D. in liquidazione, dichiarato con sentenza del Tribunale di Novara n.2 del 20 gennaio 2011;*
- *dispone che la presente sentenza di revoca sia pubblicata e notificata come prescritto dagli articoli 17 e 18 l.fall.;*
- *compensa le spese del presente procedimento.*

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 3 maggio 2011

Il Consigliere est.  
dott. Giacomo Stalla

Il Presidente  
dott. Mario Griffey

Direttore Amministrativo  
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania

DEPOSITATA nella Cancelleria della Corte  
d'Appello di Torino li - 9 MAG 2011

5/5/2011  
in Cancelleria